

**AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI:
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
UNIONE DEI COMUNI DELLA PIANURA REGGIANA**

GARA A PROCEDURA APERTA

per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade della Provincia di Reggio Emilia e dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana

Disciplinare di gara

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti.....	5
2.3 Comunicazioni	5
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI...	6
4. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI	7
4.1 Durata.....	7
4.2 Opzioni	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6. REQUISITI GENERALI	9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
7.1 Requisiti di idoneità	9
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	11
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	12
8. AVVALIMENTO.....	12
9. SUBAPPALTO.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	13
11. SOPRALLUOGO	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	166
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	188
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
15.1 Domanda di partecipazione.....	19
15.2 Documento di gara unico europeo	21
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	22
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	24
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	24
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	25
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	25
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	288
18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	28
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
21. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	30

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEI CONTRATTI A CURA DI OGNUNA DELLA AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI.....	31
23. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	33
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33

1. PREMESSE

Con determine a contrarre, rispettivamente n. 332 del 27/05/2020 della Provincia di Reggio Emilia (in seguito: Provincia) e n. 209 del 12/05/2020 dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana (in seguito: Unione), le predette Amministrazioni hanno disposto di affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade di rispettiva competenza.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base esclusivamente delle caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto, ai sensi degli artt. 164, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'affidamento della presente concessione viene espletato dalla Provincia, quale stazione appaltante, tramite una unica procedura concorrenziale, sulla base di un Accordo, ex art. 15 della legge n. 241/90, stipulato tra la Provincia e l'Unione (comprendente le amministrazioni comunali di Correggio, Campagnola Emilia, Rio Saliceto, Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio), approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 27/02/2020 e con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 3 del 12/02/2020.

Il luogo di svolgimento del servizio è: strade provinciali e strade comunali dell'Unione e indicate nell'Archivio Regionale delle Strade ARS della Regione Emilia Romagna, il cui link è il seguente: <https://servizissir.regione.emilia-romagna.it/ARS/> (si veda al riguardo l'art. 1 del Capitolato speciale). Codice NUTS: ITH53.

CIG: 8293342A50

Si precisa che tutte le fasi successive all'aggiudicazione, ivi compresa la stipula del contratto, saranno svolte distintamente ed autonomamente a cura della Provincia (Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia) e a cura dell'Unione (Corpo di Polizia Locale), ognuna per la parte del servizio di propria competenza; pertanto al CIG sopra riportato, relativo alla procedura di gara, corrisponderanno n. 2 CIG, relativi alla fase contrattuale ed esecutiva, che le predette Amministrazioni comunicheranno, a suo tempo, al concessionario.

Il Responsabile del procedimento per la Provincia, ai sensi dell'art. 31 del Codice, nonché Responsabile della procedura di gara, espletata dalla Provincia, è l'ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Il Responsabile del procedimento per l'Unione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Tiziano Toni, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale dell'Unione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Piano economico-finanziario, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, i cui allegati (planimetrie strade) sono consultabili e scaricabili collegandosi al seguente link: ftp://ftp.provincia.re.it/infrastrutture/Ripristino_Strade/, Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata”, sottoscritto il 22 dicembre 2010 tra la Provincia e la Prefettura di Reggio Emilia;
- 5) “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto il 9 dicembre 2011 tra i Comuni costituenti l'Unione e la Prefettura di Reggio Emilia.

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La documentazione di gara è disponibile sia sul sito internet della Provincia al seguente link: <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi e Appalti, sia sul sito internet dell'Unione al seguente link: <http://www.pianurareggiana.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo appalti@cert.provincia.re.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (pertanto entro venerdì 19 giugno 2020).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi e Appalti - FAQ.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@cert.provincia.re.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura di affidamento è costituita da un unico lotto poiché le Amministrazioni committenti, tramite la stipulazione dell'Accordo sopra richiamato, hanno inteso dare corso ad una unica procedura concorrenziale, per perseguire i principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività. Le fasi successive all'aggiudicazione saranno ripartite in 2 lotti, facenti, rispettivamente, riferimento alla Provincia, per la quota di servizio da svolgersi sulle strade provinciali, e all'Unione, per la quota di servizio da svolgersi sulle strade comunali comprese nell'Unione medesima.

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore complessivo stimato della concessione	Ripartizione valore per servizio
1	<i>Riparazione, manutenzione e servizi connessi alle strade</i>	50230000-6	P	€ 2.060.000,00	<i>Rete stradale della Provincia</i> € 1.900.000,00
					<i>Rete stradale dell'Unione</i> € 160.000,00

Il valore stimato della concessione, indicato nella tabella di cui sopra, è stato determinato sulla base del fatturato medio relativo al presente servizio, registrato negli ultimi anni, come evidenziato nel Piano economico-finanziario, allegato alla documentazione di gara.

Per la presente concessione non è previsto alcun onere a carico delle Amministrazioni committenti (Provincia e Unione). Il corrispettivo del concessionario sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, tenuto conto che il rischio connesso al risarcimento assicurativo graverà esclusivamente sul concessionario.

I costi della sicurezza sono pari a zero in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. e non valutabile in termine di rischi specifici; non è pertanto ritenuta necessaria l'elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).

4. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI

4.1 DURATA

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni e decorrerà dalla stipula del contratto ovvero dall'inizio del servizio ove richiesto dall'Amministrazione competente, in pendenza della stipula del relativo contratto.

4.2 OPZIONI

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora conclusa la procedura per un nuovo affidamento, il concessionario del presente servizio, a richiesta della rispettiva Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di sei mesi o, se inferiore, fino all'avvio del servizio a seguito della nuova procedura.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute, rispettivamente, nel “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata”, sottoscritto il 22 dicembre 2010 tra la Provincia e la Prefettura di Reggio Emilia e nel “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto il 9 dicembre 2011 tra i Comuni costituenti l'Unione e la Prefettura di Reggio Emilia, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e smi e dalle altre norme vigenti in materia.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente dichiara, nel DGUE, parte IV, Sezione A, i dati relativi al possesso dei suddetti requisiti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente dichiara, nel DGUE, parte IV, Sezioni C e D, i dati relativi al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale qui di seguito richiesti:

c) Esecuzione negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, di importo complessivo superiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

d) Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico con le seguenti qualifiche:

- Addetto Antincendio (livello rischio medio);
- Addetto al Primo Soccorso (livello medio);
- Preposti addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare;
- Operatori addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme degli attestati di frequenza rilasciati alle figure professionali sopra richieste, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il tipo di rapporto esistente tra la/e predetta/e figura/e professionale/i e l'operatore economico o l'impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento per il presente requisito.

e) Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto della presente gara, da mantenere valida per tutta la durata della concessione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

f) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015, nel settore oggetto della presente gara, da mantenere valida per tutta la durata della concessione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

g) Elenco delle dotazioni necessarie per l'espletamento del servizio richiesto

Il concorrente dovrà avere la disponibilità di:

- una centrale operativa principale, con sede nel Comune di Reggio Emilia, e almeno due centrali operative secondarie, una in zona di pianura con sede all'interno del territorio dell'Unione e una in zona di montagna con sede entro un raggio di km 30 dal centro abitato di Castelnovo nè Monti, in rete tra loro e in grado di garantire una copertura del servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;

- un numero verde di collegamento con la centrale operativa principale in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;

- una area di deposito dei rifiuti, coerentemente a quanto previsto dell'art. 230 del D.Lgs 152/2006 e smi; tale area deve essere in proprietà del concessionario o in disponibilità attraverso titolo avente durata pari almeno alla durata del servizio oggetto di concessione ed i materiali ivi depositati devono essere mantenuti in disponibilità allo scopo di valutazioni della stazione appaltante per un periodo di almeno 30 gg.

In alternativa, avere in disponibilità un impianto di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare) dei rifiuti, autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione rifiuti.

Relativamente sia all'area di deposito dei rifiuti, sia, in alternativa, all'impianto di stoccaggio, il concessionario dovrà provvedere alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati, conformemente alle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme della documentazione probante il titolo in base al quale il concorrente ha piena disponibilità delle dotazioni sopra richieste, per tutta la durata della concessione.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità, di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)**, devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.2 lett. c)**, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.2 lett. d)**, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

I requisiti di cui al precedente **punto 7.2 lett. e) ed f)**, devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.2 lett. g)**, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità, di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)**, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale**, di cui al **punto 7.2**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni committenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile della procedura di gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Per il subappalto si applicano gli artt. 105 e 174 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **a favore della Provincia di Reggio Emilia**, pari al 2% del valore della concessione, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del

Codice, precisamente di importo pari ad € 41.200,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia 3790 di Via Sessi, 4 – 42121 Reggio Emilia - codice IBAN IT 37 D 01030 12802 000004881068, indicando nella causale la seguente dicitura: “Cauzione provvisoria per partecipazione alla gara per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali, sulle strade della Provincia di Reggio Emilia e dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana. CIG: 8293342A50”;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Provincia, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è richiesto per la presente procedura.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non dovuto a seguito di quanto disposto dall'art. 65 del DL n. 34 del 19 maggio 2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 presso **l'Ufficio Archivio della Provincia di Reggio Emilia, sito in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59.**

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2020, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

CIG 8293342A50. Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali, sulle strade della Provincia di Reggio Emilia e dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana. Scadenza offerte: 29/06/2020. Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”.

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La domanda di partecipazione (Mod. A) descritta al successivo punto 15.1, le dichiarazioni integrative (Mod. B) descritte al successivo punto 15.3.1, nonché il DGUE stesso, potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione sia all'indirizzo internet della Provincia (<http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi e Appalti), sia all'indirizzo internet dell'Unione (<http://www.pianurareggiana.it>).

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- la domanda di partecipazione, di cui al successivo punto 15.1,
- il DGUE elettronico, di cui al successivo punto 15.2, su supporto informatico,
- le dichiarazioni integrative, di cui al successivo punto 15.3.1,
- la documentazione a corredo, di cui al successivo punto 15.3.2, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che il DGUE dovrà essere presentato su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e che dovrà essere firmato digitalmente.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo da € 16,00**, preferibilmente utilizzando il modello "Mod. A" messo a disposizione, in formato editabile, sia sul sito internet della Provincia - Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, sia sul sito internet dell'Unione, all'indirizzo: <http://www.pianurareggiana.it>, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente:

- fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, indica le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- qualora il *raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non sia ancora costituito*:

- a) indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) riporta l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, reperibile, in formato editabile, sia sul sito internet della Provincia – Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, sia sul sito internet dell'Unione, all'indirizzo: <http://www.pianurareggiana.it>, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte precompilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa di cui al successivo punto 15.3.1, a firma dell'ausiliaria;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso le Amministrazioni committenti, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

- In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui **al punto 7.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui **al punto 7.2, lett. c), d) e g)** del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui **al punto 7.2, lett. e) e f)** del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascuno dei soggetti che presenta il DGUE (ivi incluse le imprese ausiliarie) dovrà anche corredare l'offerta con le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente utilizzando il modello “Mod. B” , messo a disposizione, in formato editabile, sia sul sito internet della Provincia - Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, sia sul sito internet dell'Unione, all'indirizzo: <http://www.pianurareggiana.it>.

Per il dettaglio delle dichiarazioni integrative si rimanda al contenuto del predetto “Mod. B”.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. documentazione ulteriore per i soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una relazione descrittiva, suddivisa con riferimento ai criteri di valutazione (A, B, C, D, E, F) indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, composta, per ciascuno dei suddetti criteri, da massimo 10 (dieci) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12, compresi disegni, grafici e tabelle.

In riferimento al criterio di valutazione “D – VEICOLI UTILIZZATI”, e nello specifico ai veicoli non in proprietà ma in disponibilità del concorrente, lo stesso deve allegare copia conforme del contratto comprovante la predetta disponibilità, per tutta la durata della presente concessione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Non prevista per la presente gara, in quanto, trattandosi di un servizio che non comporta alcun onere per le Amministrazioni committenti, l'aggiudicazione avverrà esclusivamente mediante valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della valutazione della sola offerta tecnica, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice.

Il punteggio massimo dell'offerta tecnica sarà pertanto pari al punteggio massimo complessivo dell'intera procedura.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	<i>Non prevista per la presente gara</i>
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	AZIENDA, QUALITA' DEL TEAM E CURRICULA INCARICATI	Saranno valutati i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none">• organizzazione aziendale preposta all'esecuzione del servizio oggetto della gara;• entità in numero del personale che sarà destinato in forma esclusiva al servizio;• entità in numero del personale individuato come figura di riferimento per gli operatori degli enti;• curriculae del personale destinato al servizio (titoli di studio, esperienze lavorative e formative affini alla presente concessione); NON sono, invece, oggetto di valutazione le esperienze professionali e il personale estraneo al servizio.• anzianità di servizio del personale;• patenti di guida del personale incaricato, necessarie e affini alla presente concessione.	25		

B	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	<p>Saranno valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione tecnica del servizio con analisi dettagliata delle modalità di svolgimento, al fine di garantire uniformità ed omogeneità organizzativa nell'esecuzione delle attività e criteri di scelta delle soluzioni adottate; • centrali operative secondarie rispetto alle necessarie, loro baricentricità, distanza tra loro e con la centrale operativa principale; • proposta di tempo medio di intervento da luogo di partenza inferiore a quello necessario previsto. <p>NON sono pertanto oggetto di valutazione aspetti organizzativi estranei al servizio.</p>	25		
C	SICUREZZA	<p>Saranno valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza; • soluzioni finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; • utilizzo di una adeguata segnaletica per gli incidenti e per le deviazioni del traffico durante le operazioni di pulizia; • attività di messa in sicurezza di strutture ed ostacoli; • utilizzo di personale qualificato per "Accord Dangerous Route" (ADR trasporto merci pericolose su strada); • ulteriori attestati di frequenza rispetto a quelli previsti come requisiti, con particolare riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> - interventi operativi per la sicurezza in presenza di traffico veicolare; - pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione e asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito; - pulizia della sede stradale in caso di gravi sversamenti di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti rilevanti; - recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante disperso nell'ambito stradale ai fini della normativa igienico-sanitaria e ambientale; - spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali. <p>NON sono pertanto oggetto di valutazione aspetti estranei al tema della sicurezza.</p>	15		
D	VEICOLI UTILIZZATI	<p>Saranno valutati i seguenti veicoli e attrezzature da destinare all'esecuzione del servizio, appositamente allestiti, in proprietà del</p>	15		

		<p>concessionario o in disponibilità mediante contratto di durata pari alla durata della concessione, con riferimento alla quantità e alle caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° veicoli ad uso speciale in “Accord Dangerous Route” (ADR trasporto merci pericolose su strada); • n° veicoli idonei per trasporto oltre a 30 kg di rifiuti; • n° veicoli per uso speciale necessari per la movimentazione di veicoli e finalizzati al soccorso stradale; • n° autogru, di cui una avente capacità di carico superiore a 40 t. <p>NON sono pertanto oggetto di valutazione veicoli e attrezzature non pertinenti ed estranei al servizio.</p>			
E	PRODOTTI UTILIZZATI	<p>Saranno valutati gli aspetti qui di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti eco-compatibili e/o con certificazioni; • prodotti che aiutino la preservazione dell’infrastruttura stradale; • sistemi di pulizia che non deteriorino il manto stradale e la piattaforma stradale. <p>NON è pertanto oggetto di valutazione l’utilizzo di prodotti estranei al servizio.</p>	10		
F	MIGLIORIE	<p>Saranno valutate le seguenti migliorie finalizzate ad incrementare la qualità del servizio, tra le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deposito per custodia a titolo gratuito, in proprietà o disponibilità del concessionario, a favore dei proprietari dei veicoli incidentati in attesa della destinazione finale, previo loro assenso; • campagne d’informazione e comunicazione mirate alla sicurezza stradale; • corsi di formazione, rivolti agli enti, e supporto operativo allo start-up della presente concessione e durante l’esecuzione del contratto; • altre attività e/o corsi finalizzati alla formazione di professionalità specifiche per il controllo della sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile con descrizione dettagliata degli argomenti trattati, delle modalità di erogazione, delle ore di lezione, dei materiali e attrezzature utilizzate per la formazione e della loro semplicità d’uso e completezza (manuali, help on line, ecc), con riferimento alla presente concessione; • fornitura di dispositivi elettronici funzionali al servizio, come smartphone o altri, finalizzati ad agevolare il controllo del servizio tramite il software di gestione richiesto all’art. 4 del 	10		

		Capitolato.			
	Totale		100		

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito, da parte di ciascun commissario, un coefficiente variabile da zero ad uno in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio finale è dato dalla seguente formula, comprensiva della riparametrazione:

$$P_i = P_a \times (A_i/A_{max}) + P_b \times (B_i/B_{max}) + P_c \times (C_i/C_{max}) + P_d \times (D_i/D_{max}) + P_e \times (E_i/E_{max}) + P_f \times (F_i/F_{max})$$

dove:

P_i = punteggio concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione A, pari a 25 punti;

P_b = peso criterio di valutazione B, pari a 25 punti;

P_c = peso criterio di valutazione C, pari a 15 punti;

P_d = peso criterio di valutazione D, pari a 15 punti;

P_e = peso criterio di valutazione E, pari a 10 punti;

P_f = peso criterio di valutazione F, pari a 10 punti;

A_i = coefficiente criterio di valutazione A, del concorrente *i*;

B_i = coefficiente criterio di valutazione B, del concorrente *i*;

C_i = coefficiente criterio di valutazione C, del concorrente *i*;

D_i = coefficiente criterio di valutazione D, del concorrente *i*;

E_i = coefficiente criterio di valutazione E, del concorrente *i*;

F_i = coefficiente criterio di valutazione F, del concorrente *i*;

A_{max} = coefficiente massimo tra quelli attribuiti per il criterio di valutazione A;

B_{max} = coefficiente massimo tra quelli attribuiti per il criterio di valutazione B;

C_{max} = coefficiente massimo tra quelli attribuiti per il criterio di valutazione C;

D_{max} = coefficiente massimo tra quelli attribuiti per il criterio di valutazione D;

E_{max} = coefficiente massimo tra quelli attribuiti per il criterio di valutazione E;

F_{max} = coefficiente massimo tra quelli attribuiti per il criterio di valutazione F.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica si svolgerà tramite videoconferenza, in data **1 luglio 2020 alle ore 9,00**: prima della seduta sarà pubblicato sul sito della Provincia - Sezione Bandi e Appalti, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, il link per poter accedere; vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, la quale dovrà essere fatta pervenire alla Provincia, prima della seduta di gara in parola, tramite mail all'indirizzo: appalti@provincia.re.it. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della Provincia – Sezione Bandi e Appalti, al medesimo indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, almeno due giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche, che verranno svolte sempre tramite videoconferenza, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno due giorni prima della data fissata.

Il Responsabile della procedura di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile della procedura di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare l'atto contenente l'elenco dei partecipanti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara.
Il predetto provvedimento sarà inviato ai partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Responsabile della procedura di gara alla commissione giudicatrice: sistemazione in armadio chiuso a chiave presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della procedura di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.3.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche.

Non essendo prevista, per la presente gara, la valutazione dell'elemento economico – prezzo, il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente per l'offerta tecnica, rappresenterà il parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Per quanto sopra detto, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara, che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEI CONTRATTI A CURA DI OGNUNA DELLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile della procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la presente concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, all'incameramento della garanzia provvisoria e alla relativa comunicazione all'Unione, per la quota di servizio di propria competenza. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dei contratti, a cura rispettivamente di ciascuna delle due Amministrazioni committenti, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, anche con riferimento ai *Protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata*, sottoscritti dalle Amministrazioni committenti e sopra richiamati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Essendo presenti nella concessione in oggetto, servizi o forniture rientranti nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, cd "lavorazioni sensibili", qualora l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, ciascuna delle due Amministrazioni committenti procederà alla stipula del proprio relativo contratto, anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ciascuno dei due contratti, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'ultimo dei due contratti previsti; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le stipule avranno luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente e singolarmente concordato da ciascuna delle Amministrazioni committenti con il concessionario.

All'atto della stipulazione di ciascun contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio nel caso in cui sia stato chiesto l'avvio del servizio nelle more della stipula, il concessionario deve presentare

alla rispettiva Amministrazione committente la garanzia definitiva da calcolare sul valore della concessione, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

I contratti saranno stipulati nella forma prevista dai rispettivi Regolamenti interni delle due Amministrazioni committenti.

I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine della stipula di nuovi contratti per l'affidamento della presente concessione o per il completamento della stessa.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico del concessionario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.200,00. La stazione appaltante comunicherà al concessionario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico del concessionario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dei contratti.

23. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, avendo lo stesso carattere di pubblica utilità, è richiesto il rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Capitolato speciale.

L'accettazione delle suddette condizioni viene dichiarata dal concorrente in sede di offerta (vedi "Mod. B - Dichiarazioni Integrative", di cui al punto 15.3.1).

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni particolari di esecuzione le Amministrazioni committenti non procederanno alla stipula dei rispettivi contratti.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dai contratti è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara; vedasi allegato (Allegato_Privacy).

In caso di discordanza tra il presente disciplinare e il capitolato speciale, prevale il disciplinare.

Reggio Emilia, lì 27/05/2020

Prot. 11933/3/2020

Allegato:

Allegato_Privacy

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
F.to Ing. Valerio Bussei